

COMUNE DI RESIA
Provincia di Udine

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
COMUNALE SUGLI IMMOBILI**

CAPO I - Principi fondamentali e gestione del tributo

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi degli artt. 52 e 59 del d. lgs. 15.12.1997 n. 446, disciplina l'applicazione nel territorio comunale di Resia dell'imposta comunale sugli immobili istituita con d. lgs. 30.12.1992 n. 504 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni del citato d. lgs. n. 504/1992 e di ogni altra disposizione di legge statale in tema di ICI.

Note

Art. 52 D. lgs. 15.12.1997 n. 446

1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto dei ministeri delle Finanze e della giustizia è definito il modello al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle entrate tributarie, nonché di ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di tributi. (1)

3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i regolamenti sono adottati in conformità alle disposizioni dello statuto e delle relative norme di attuazione.

4. Il Ministero delle finanze può impugnare i regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di legittimità avanti gli organi di giustizia amministrativa. (2)

5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:

a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione Europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento alla gestione dei servizi pubblici locali, a:

1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53, comma 1;

2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un paese dell'Unione Europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento della quale

deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;

3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all'art. 113, comma 5, lett. c) del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n°267, e successive modificazioni mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;

4) le società di cui all'art. 113, comma 5, lettera b) del citato Testo Unico di cui al D.Lgs. 267/2000, iscritte nell'Albo di cui all'art. 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati sono scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui i numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure di evidenza pubblica. (3)

c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;

d) il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.

6. (abrogato dall'art. 1 comma 224, lettera b), della legge 24.12.2007 n. 244).

7. (abrogato dall'art. 10, L. 28.12.2001, n. 448);

(1) L'ultimo periodo del presente comma è stato aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 30.12.1999, n. 506, con decorrenza dal 15.01.2000.

(2) Le parole "sulle entrate tributarie" sono state aggiunte dall'art. 1, D.Lgs. 30.12.1999, n. 506, con decorrenza dal 15.01.2000.

(3) la lettera b) è stata così sostituita dall'art. 1, comma 224, lettera a), della legge 24.12.2007 n. 244.

Art. 59 D.Lgs. 15.12.1997 n. 446

1. Con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, i comuni possono:

a) stabilire ulteriori condizioni ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante i terreni considerati non fabbricabili, anche con riferimento alla quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 58 e del proprio nucleo familiare;

b) disporre l'esenzione per gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle aziende unità sanitarie locali, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

e) stabilire che l'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore;

d) considerare parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto;

e) considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela;

f) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;

g) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non

inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso; h) disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione, agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista nell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

i) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;

l) (soppresso dall'art. unico, comma 175, l. 27.12.2006 n. 296)
m) introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;

n) (soppresso dall'art. unico, comma 175, l. 27.12.2006 n. 296)
o) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;

p) prevedere che ai fini del potenziamento degli uffici tributari del comune, ai sensi dell'articolo 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto.

2. (soppresso dall'art. unico, comma 175, l. 27.12.2006 n. 296)

3. (soppresso dall'art. unico, comma 175, l. 27.12.2006 n. 296)

Il d. lgs. 30.12.1992 n. 504 reca l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili

Art. 2 - Presupposto d'imposta

1. Il presupposto per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili è dato dal possesso di fabbricati e di aree edificabili siti nel territorio comunale e destinati a qualsiasi uso, inclusi gli immobili strumentali alla cui produzione o scambio è diretta l'attività di impresa.

2. L'imposta è dovuta in ragione di ciascun anno solare, proporzionalmente alla quota di possesso ed ai mesi dell'anno in cui il possesso medesimo è protratto.

Art. 3 - Soggetti passivi

1. Soggetto passivo dell'imposta è il proprietario dell'immobile, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione o superficie sullo stesso, sia esso persona fisica o giuridica, anche se non residente nel territorio del Comune o dello Stato o se non abbia ivi la sede legale od amministrativa o non vi eserciti l'attività.

2. Negli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. Nei fabbricati strumentali ad impresa, classificati o classificabili nel gruppo catastale D, il locatario acquista la qualità di soggetto passivo dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stipulato il contratto di locazione finanziaria.

3. Non è soggetto passivo d'imposta il coniuge assegnatario dell'abitazione familiare in forza di provvedimento pronunciato nel giudizio di separazione coniugale o di divorzio, qualora lo stesso non sia titolare di diritto di proprietà o altro diritto reale sull'immobile o su quota di esso.

Art. 4 - Titolarità dell'imposta

1. Soggetto attivo del tributo è il Comune di Resia.

2. Le funzioni di gestione, accertamento e riscossione dell'imposta comunale sugli immobili, ove non sia diversamente stabilito, sono svolte in forma diretta dal Comune di Resia, nella propria veste di titolare del tributo.

3. In alternativa alla gestione diretta, con deliberazione del Consiglio il Comune può optare per l'esercizio, in tutto o in parte, delle funzioni di cui al comma 2 in forma associata con altri Comuni, oppure mediante affidamento a soggetto esterno, nel rispetto della normativa dell'Unione Europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali. Possono essere investiti dell'affidamento:

1) i soggetti iscritti nell'Albo dei concessionari, istituito con decreto del Ministero delle Finanze 11.09.2000 n. 289;

2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un paese dell'Unione Europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento della quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;

3) la società a capitale interamente pubblico di cui all'art. 113, comma 5, lettera c), del D. Lgs. 18.08.2000 n°267, e successive modifiche ed integrazioni, mediante convenzione, a condizione: che il Comune di Resia, titolare del Capitale sociale, eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con il Comune di Resia; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale comunale;

4) le società di cui all'art. 113, comma 5 lettera b), del citato D.Lgs. 267/2000, iscritte nell'albo dei concessionari istituito con D.M.

n°289/2000, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure di evidenza pubblica

4. soppresso.

5. soppresso.

6. La deliberazione consiliare di cui al comma 3 enuncia le motivazioni, sul piano amministrativo e finanziario, della gestione associata o dell'affidamento esterno, ne predetermina gli indirizzi ed i limiti temporali ed approva lo schema di convenzione o di disciplinare. La devoluzione a società o concessionario esterno delle funzioni di gestione, accertamento e riscossione del tributo comporta il trasferimento al soggetto affidatario della titolarità dei connessi poteri amministrativi e dei rapporti giuridici tributari, sia sul piano sostanziale che processuale; il Comune conserva la titolarità del potere di disciplina regolamentare e di determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta.

Note

L'art. 52, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, nel testo modificato dall'art. 1, comma 224, della legge 24.12.2007 n. 244 (finanziaria per l'anno 2008), disciplina i requisiti imposti ai soggetti esterni all'Amministrazione per l'affidamento ad essi delle funzioni di gestione delle entrate locali. Il testo aggiornato della disposizione è riportato in calce all'art. 1 del presente Regolamento.

Art. 113, comma 5, D.Lgs. 18.08.2000 n°267 (T.U.E.L.), come sostituito dall'art. 14 del D.L. 30.09.2003 n. 269, conv. Con modif. in legge 24.11.2003 n. 326

"5. l'erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione Europea, con conferimento della titolarità del servizio:

- a) a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure di evidenza pubblica;
- b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche;
- c) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

D.M. 11.09.2000 n°289:

Regolamento relativo all'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione tributi e di altre entrate delle provincie e dei comuni.

Art. 5 - Funzionario responsabile

1. La Giunta nomina all'interno della struttura amministrativa comunale un Funzionario

responsabile, il quale è investito dei poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta.

2. Il Funzionario responsabile sottoscrive la corrispondenza relativa all'imposta, emette gli avvisi bonari, gli atti di accertamento e/o di irrogazione di sanzioni, appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione, emana le ingiunzioni fiscali e dispone i rimborsi. Il Funzionario è altresì competente a correggere o revocare in autotutela gli atti emanati nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. In caso di contenzioso, il Funzionario sottopone alla Giunta la proposta di deliberazione di stare in giudizio; lo stesso può essere delegato dal Sindaco alle funzioni di rappresentanza e difesa presso le Commissioni Tributarie.

4. Il nominativo del funzionario responsabile è comunicato, entro sessanta giorni dalla nomina, al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

5. Qualora le potestà gestorie dell'imposta siano delegate a società o concessionario esterno a sensi dell'art. 4, le funzioni di cui al presente articolo sono assunte da persona fisica nominata dal gestore, in possesso di titolo di studio e preparazione professionale adeguati al compito. Il Comune può designare un proprio dipendente incaricato delle funzioni di vigilanza sull'operato del gestore delegato, anche a tutela dei diritti dei contribuenti. Non si applica il comma 3 del presente articolo.

CAPO II - Oggetti e valori imponibili

Art. 6 - Fabbricati iscritti in Catasto

1. La base imponibile dei fabbricati iscritti in Catasto è determinata applicando all'ammontare della rendita catastale, vigente al primo gennaio dell'anno di imposizione ed aumentata del coefficiente di legge, il moltiplicatore:

a) 100 per le unità immobiliari classificate nei gruppi catastali A (abitazioni) e C (depositi, laboratori e simili), ad esclusione delle categorie A/10 e C/1;

b) 140 per le unità immobiliari classificate nel gruppo catastale B (collegi, ospedali e simili);

c) 50 per le unità immobiliari classificate nella

categoria catastale A/10 (uffici e studi privati) e nel gruppo catastale D (fabbricati a destinazione speciale: opifici, alberghi, teatri, banche e simili);

c) 34 per le unità immobiliari classificate nella categoria catastale c/1 (negozi, botteghe).

Note:

Il moltiplicatore dei fabbricati del gruppo catastale B è stato incrementato a 140 dall'art. 2, comma 45 del D.L. 03.10.2006 n°262, convertito in L. 24.11.2006 n. 286.

Il coefficiente di rivalutazione della rendita catastale dei fabbricati è il 5%. Per calcolare la base imponibile del fabbricato, occorre pertanto assumere la rendita risultante in catasto, aumentarla del 5% e moltiplicare il relativo importo per il moltiplicatore applicabile alla tipologia in cui ricade il fabbricato.

Art. 7 - Immobili di interesse storico o artistico

1. La base imponibile degli immobili di interesse storico o artistico, come individuati negli artt. 10 e ss. del d. lgs. 22.1.2004 n. 42, è data dal valore che risulta applicando il moltiplicatore 100 alla rendita catastale determinata mediante la tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria in cui il fabbricato è sito.

Note

D.Lgs 22.1.2004 n. 42

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137

Art. 8 - Fabbricati classificabili nel gruppo catastale D

1. Il valore imponibile dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in Catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, dall'ammontare risultante dalle scritture contabili al lordo delle quote d'ammortamento, con applicazione dei coefficienti annualmente stabiliti con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

2. In caso di locazione finanziaria, il valore dei fabbricati di cui al primo comma è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è tenuto a comunicare al locatario i dati necessari al computo del medesimo.

3. Il possessore ed, in caso di locazione

finanziaria, il locatore od il locatario dell'immobile, possono esperire il procedimento di attribuzione della rendita catastale di cui al d.m. 19.4.1994 n. 701 (doc-fa).

4. Il criterio di determinazione della base imponibile sulla scorta delle scritture contabili, di cui ai commi 1 e 2, è applicato sino al termine dell'anno solare nel corso del quale il fabbricato è iscritto in Catasto con attribuzione di rendita. Dal primo gennaio successivo all'inserimento della rendita in atti catastali, il valore è calcolato secondo i criteri ordinari, applicando alla rendita medesima i coefficienti moltiplicatori di cui all'art. 6.

Note

D.M. 19.4.1994 n. 701

Regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari

Art. 9 - Fabbricati non iscritti in Catasto

1. Ai sensi dell'art. 28 del r.d.l. 13.04.1939 n. 652, come modificato dall'art. 34-*quinques* del d.l. 10.01.2006 n. 4, convertito con modificazioni in legge 09.03.2006 n. 80, i fabbricati nuovi devono essere dichiarati all'Agenzia del Territorio nel termine di trenta giorni dal momento in cui sono divenuti abitabili o servibili all'uso cui sono destinati, ancorché siano esenti, in via temporanea o permanente, dall'imposta comunale sugli immobili. Sono soggetti a dichiarazione entro lo stesso termine i fabbricati che hanno perduto i requisiti di esenzione dell'imposta.

2. Ai sensi dell'art. 34-*quinques*, comma 2, lettera b), del d.l. 10.01.2006 n. 4, convertito con modificazioni in legge 09.03.2006 n. 80, le mutazioni dello stato delle unità immobiliari già censite devono essere presentate all'Agenzia del Territorio nel termine di trenta giorni dal momento in cui esse si sono verificate.

3. Il Comune ai sensi dell'art. 1, comma 336, della legge 30.12.2004 n. 311, richiede ai possessori di fabbricati non iscritti in Catasto o la cui rendita non sia più adeguata alle condizioni attuali dell'immobile, di promuovere, nel termine di novanta giorni dal ricevimento dell'invito, l'accatastamento o la

correzione della rendita mediante il procedimento di cui al d.m. 19.04.1994 n. 701 (doc-fa). Copia della richiesta è trasmessa all'Agenzia del Territorio per i provvedimenti di propria competenza.

Note

Art. 34 quinquies d.l. 10.1.2006 n. 4 conv. con mod. in I. 9.3.2006 n. 80

1. Per attuare la semplificazione dei procedimenti amministrativi catastali ed edilizi, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità tecniche e operative per l'istituzione di un modello unico digitale per l'edilizia da introdurre gradualmente per la presentazione in via telematica ai comuni di denunce di inizio attività, di domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia. Il suddetto modello unico comprende anche le informazioni necessarie per le dichiarazioni di variazione catastale e di nuova costruzione da redigere in conformità a quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, che pervengano all'Agenzia del territorio al fine delle attività di censimento catastale. In via transitoria, fino a quando non sarà operativo il modello unico per l'edilizia, l'Agenzia del territorio invia ai comuni per via telematica le dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione presentate a far data dal 1° gennaio 2006 e i comuni verificano la coerenza delle caratteristiche dichiarate dell'unità immobiliare rispetto alle informazioni disponibili, sulla base degli atti in loro possesso. Eventuali incoerenze riscontrate dai comuni sono segnalate all'Agenzia del territorio che provvede agli adempimenti di competenza. Con decreto del direttore dell'Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono regolamentate le procedure attuative e sono stabiliti tipologia e termini per la trasmissione telematica dei dati ai comuni e per la segnalazione delle incongruenze all'Agenzia del territorio, nonché le relative modalità di interscambio.

2. Al fine della razionalizzazione dei procedimenti di presentazione delle domande di nuova costruzione o di mutazione nello stato dei beni:

a) al primo comma dell'articolo 28 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249 le parole: "il 31 gennaio dell'anno successivo a quello" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni dal momento";

b) le dichiarazioni relative alle mutazioni nello stato dei beni delle unità immobiliari già censite, di cui all'articolo 17 primo comma, lettera b), del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249 devono essere presentate agli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio entro trenta giorni dal momento in cui esse si sono verificate. (1)

(1) Il presente articolo è stato inserito dall'allegato alla L. 09.03.2006, n. 80 con decorrenza dal 12.03.2006.

art. 1. commi 336 e 337.1. 30.12.2004 n. 311 (finanziaria 2005)

336.1 comuni, constatata la presenza di Immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per Interventive variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto dell'immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell'articolo 28 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249 e successive modificazioni.

337. Le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguito della notificazione della richiesta del comune di cui al comma 336 producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti Esposizioni, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal comune, ovvero, in assenza della suddetta indicazione, dal 1° gennaio dell'anno di notifica della richiesta del comune.

Art. 10 - Aree edificabili

1. Costituisce area fabbricabile il suolo che risulti utilizzabile a scopo edificatorio in forza degli strumenti urbanistici generali o attuativi vigenti nel territorio comunale.

2. La base imponibile delle aree edificabili è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avuto riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari alla costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

3. Con delibera della Giunta Comunale, adottata nei termini per la determinazione delle aliquote d'imposta, può essere disposta la ricognizione periodica, per aree omogenee, dei valori venali in comune commercio delle aree edificabili. Non si fa luogo ad accertamento qualora il contribuente determini l'imposta sulla base di un valore imponibile non inferiore a quello risultante dalla deliberazione.

4. In caso di cambiamento di destinazione d'uso di un'area da agricola o vincolata a superficie edificabile, il Comune è tenuto a comunicare al contribuente il nuovo regime urbanistico e tributario del suolo posseduto, con indicazione della superficie interessata, della categoria e degli indici di edificabilità e del valore imponibile risultante dalla deliberazione di cui al comma 3, se adottata. La comunicazione è resa con raccomandata a. r. o con altro strumento idoneo ad assicurare la conoscenza della ricezione dell'atto da parte del destinatario. Il contribuente è tenuto agli adempimenti d'imposta a far tempo dal ricevimento della predetta comunicazione.

5. Non si considerano edificabili, anche se accatastate separatamente, le superfici adibite dal possessore a servizio od ornamento di fabbricato abitativo, purché il vincolo pertinenziale risulti da elementi precisi ed

univoci. In carenza di recinzioni, siepi o altri elementi fisici che delimitino l'area pertinenziale, l'estensione di questa si presume non eccedente i 200 mq, salvo prova contraria.

6. Non si considerano altresì edificabili i terreni sui quali persiste l'utilizzo agro-silvo-pastorale, mediante esercizio delle attività di coltivazione, di allevamento, di selvicoltura e di funghicoltura, nonchè di attività di trasformazione e vendita di prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura, a condizione che siano posseduti o condotti da persone fisiche esercenti l'attività di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, iscritte negli elenchi di cui all'art. 11 della L. 9.1.1963 n. 9, e soggette al corrispondente obbligo di assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. La cancellazione dagli elenchi ha effetto con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale è stata disposta.

7. Ai fini previsti dal comma precedente, è equiparato al coltivatore diretto o all'imprenditore agricolo a titolo principale il pensionato, cancellato dagli elenchi predetti, che persegua la coltivazione del fondo, a condizione che il reddito ricavato dall'attività agro-silvo-pastorale non sia inferiore al 25% dell'imponibile dichiarato ai fini dell'imposta sui redditi nell'anno precedente, al netto del reddito di pensione.

8. non sono soggette al pagamento dell'imposta le aree previste come edificabili nello strumento urbanistico, la cui morfologia (pendenza, natura rocciosa, etc.) non consenta di realizzare alcunché.

Note

Art 111.9.1.1963 n. 9

A cura degli Uffici provinciali del Servizio per i contributi agricoli unificati sono compilati, entro il 31 marzo di ciascun anno, gli elenchi comunali relativi all'anno precedente dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonché degli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari che siano soggetti all'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia a norma della presente legge e della L. 26 ottobre 1957, n. 1047 e all'obbligo dell'assicurazione di malattia a mente della L. 22 novembre 1954, n. 1136.

Entro lo stesso termine del 31 marzo potranno essere compilati elenchi suppletivi relativi ad anni decorsi dei soggetti per i quali sia stato accertato l'obbligo delle assicurazioni predette o l'esclusione dalle medesime.

Per gli iscritti l'elenco dovrà indicare a quale assicurazione siano soggetti, specificare il numero delle giornate da essi effettivamente prestate e se, per le giornate stesse, il contributo sia già stato riscosso o sia stato accertato ai fini della riscossione nel corso dell'anno. Gli elenchi di cui al precedente comma sono pubblicati nell'albo comunale di regola dal 15 aprile al 30 aprile. Avverso l'iscrizione o la non iscrizione nell'elenco, è data facoltà a chiunque ne abbia interesse di ricorrere alla Commissione di cui al successivo art. 12 entro trenta giorni dall'ultimo di pubblicazione. Contro la decisione della

Commissione è dato ricorso, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione stessa, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il quale decide sentita la Commissione centrale di cui all'art. 1 del D.Lgs.Lgt. 8 febbraio 1945, numero 75.

A partire dall'1 gennaio 1962 la effettiva riscossione dei contributi, quali risultano dagli elenchi nominativi degli assicurati non contestati, costituisce titolo per il loro accredito agli effetti dell'assicurazione per la invalidità e la vecchiaia per l'anno a cui si riferiscono.

Ai fini delle prestazioni dell'assicurazione di malattia per i coltivatori diretti possono essere rilasciate, a cura del Servizio per i contributi agricoli unificati, le certificazioni di cui all'art. 4, comma quarto, del D.Lgs.Lgt. 9 aprile 1946, numero 212.

Art. 11 - Fattispecie equiparate alle aree edificabili

1. Sono equiparati alle aree edificabili, ai fini della determinazione della base imponibile e dell'applicazione delle aliquote d'imposta:

a) i fabbricati demoliti ed i fabbricati crollati per qualsiasi causa;

b) i fabbricati sottoposti ad interventi di recupero ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere

c), d) ed e), del d. lgs. 6 giugno 2001 n. 380;

c) i fabbricati in corso di costruzione o di ricostruzione.

2. Nei casi di cui al presente articolo, il valore imponibile dell'immobile è rappresentato dal valore dell'area edificabile, sino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione, recupero o ristrutturazione, ovvero, se antecedente, sino alla data di inizio dell'utilizzo del fabbricato.

Note

Art. 3 d. lgs. 6.6.2001 n. 380

(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)

1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:

a) "Interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso; e) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e

caratteristiche dei materiali, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessaria per l'adeguamento alla normativa antisismica.

e) "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:

e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);

e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;

eJ) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;

e.4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;

e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di Strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;

e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come Interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume detrainato principale;

e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;

f) gli "interventi di ristrutturazione urbanistica", quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

2. Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Resta ferma la definizione di restauro prevista dall'articolo 34 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

Art. 12 - Fondi agricoli e fabbricati rurali

1. Costituisce terreno agricolo il suolo adibito all'esercizio delle attività di coltivazione, di allevamento, di selvicoltura e di funghicoltura, nonché ad attività di trasformazione e vendita di prodotti agricoli quando rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura.

2. I fondi agricoli ricadenti nel territorio comunale sono esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera h), del d. lgs. n. 504/1992.

3. **Abrogato.**

4. **Abrogato.**

5. **Abrogato.**

6. **Abrogato.**

Note

Art. 7 d. lgs. 30.12.1992 n. 504 (decreto istitutivo dell'Ici)

1. Sono esenti dall'imposta:

(...)

h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Art. 9, commi 3 e 3 bis, d.l. 30.12.1993 n. 557 conv. con mod. in L. 26.2.2994 n. 133 (nel testo modificato dall'art. 2 D.P.R. 23.03.1998

n. 139, dall'art. 42 bis D.L. 01.10.2007 n. 159 conv. Con mod. in L. 29.11.2007 n. 222, e dall'art. 1 comma 275, L. 24.12.2007 n. 244.

3. Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di Fabbricati destinati ad edilizia abitativa devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione:

1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all'attività agricola svolta;

2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno per esigenze connesse all'attività agricola svolta;

3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche; da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;

4) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;

5) da uno dei soci o amministratori delle società agricole di cui all'art. 2 del D. Lgs. 29.03.2004, n°99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale;

a-bis) i soggetti di cui ai numeri 1), 2), 5) della lettera a) del presente comma, devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della L. 29.12.1993 n°580;

b) soppresso;

c) il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione del reddito agrario. Qualora sul territorio siano praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura o altra coltura intensiva, ovvero il terreno è ubicato in comune considerato montano, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31.01.1994, n°97 il suddetto limite viene ridotto a 3.000 metri quadrati;

d) il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Se il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi della L. - 97 del 1994, il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, determinato secondo la disposizione del periodo precedente. Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini I.V.A. si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dall'art. 34 del Decreto del Presidente della Repubblica 26.10.1972, n°633;

e) i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 2.08.1969, adottato in attuazione dell'art. 13 della L. 02.07.1949, n°408, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n°218 del 27.08.1969, non possono comunque essere riconosciuti rurali.

3 bis) Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 2135 del codice civile ed in particolare re destinate:

a) alla protezione delle piante;

b) alla conservazione di prodotti agricoli;

c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi, e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;

d) all'allevamento e al ricovero degli animali;

e) all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla L. 20.02.2006 n°96;

f) ad abitazione di dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;

g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;

h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;

i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 228/2001;

l) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso;

3-ter) le porzioni di immobili di cui al comma 3-bis, destinate ad abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie di gruppo A.

Art. 13 - Esenzione per immobili di enti non

commerciali

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del d. lgs. n. 504/1992, per gli immobili utilizzati da enti non commerciali e destinati ad attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricreative, sportive, religiose o di culto, si applica limitatamente ai fabbricati ed a condizione che gli stessi siano anche posseduti, a titolo di proprietà o di altro diritto reale, dagli enti utilizzatori.

2. l'esenzione di cui al comma 1 non si applica ai fabbricati o alle porzioni di fabbricato in cui si svolgono attività di natura commerciale. Non sono considerate commerciali le cessioni di beni e le prestazioni di servizi svolte dall'ente non commerciale in conformità alle proprie finalità istituzionali, senza una specifica organizzazione d'impresa e verso il pagamento di corrispettivi non eccedenti i costi di diretta imputazione preordinati esclusivamente alla raccolta di fondi per beneficenza.

Note

Art. 7 d. lgs. 30.12.1992 n. 504 (decreto istitutivo dell'ICI)

1. Sono esenti dall'imposta:

(...)

i) Gli Immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, B, 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all' articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

CAPO III - Aliquote e detrazioni

Art. 14 - Aliquote d'imposta

1. L'aliquota d'imposta è determinata annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine di approvazione del Bilancio di previsione, in conformità alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale.

2. L'aliquota è fissata entro la misura minima del 4 per mille e la misura massima del 7 per mille. Essa può essere differenziata, all'interno dei predetti limiti, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, di alloggi non locati o di immobili locati a residenti. Per gli immobili non abitativi, non sono comunque consentiti trattamenti difforni di fattispecie ricadenti nella medesima categoria catastale.

3. Al fine di assicurare piena equità impositiva, l'aliquota può essere stabilita in misura ridotta, entro il limite minimo di cui al comma 2, per unità immobiliari ubicate in località particolarmente disagiate del territorio comunale.

4. **Abrogato.**

5. **Abrogato.**

Note

Art. 5 bis d.l. 27.5.2005 n. 86 conv. con mod. in I. 26.7.2005 n. 148_(introdotto dalla legge di conversione, con decorrenza 30.7.2005)

3. Al fine di incrementare la disponibilità di alloggi da destinare ad abitazione principale, i comuni possono deliberare la riduzione, anche al di sotto del limite minimo previsto dalla legislazione vigente, delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili stabilite per gli immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario, a condizione che resti Invariato il gettito totale dell'imposta comunale e previo contestuale incremento delle aliquote da applicare alle aree edificabili, anche in deroga al limite massimo previsto dalla legislazione vigente e con esclusione dei casi in cui il proprietario delle aree edificabili si impegna all'inalienabilità' delle stesse nei termini e con le modalità stabiliti con regolamento comunale.

Art. 15 - Abitazione principale

1. Per abitazione principale si intende quella in cui il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente, l'unità immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale del socio assegnatario; l'alloggio regolarmente assegnato all'A.T.E.R.; **la ex casa coniugale del soggetto titolare del diritto di proprietà, usufrutto o altro diritto reale sull'immobile che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non ne risulti assegnatario, e non sia proprietario o titolare di diritto reale su altra abitazione nel Comune di Resia.**

2. Il trattamento tributario dell'abitazione principale si estende alle relative pertinenze, anche se possedute, a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, da persone fisiche componenti il nucleo familiare del possessore dell'abitazione principale. Si considerano pertinenze, anche se situate in edifici diversi da quello in cui è ubicata l'abitazione principale, le unità iscritte in categoria catastale C/2 (magazzini, locali di deposito e simili), C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse), C/7 (tettoie chiuse e/o aperte e simili).

3. Per l'individuazione dell'abitazione principale fanno fede le risultanze anagrafiche, salvo che il contribuente provi in modo circostanziato ed incontrovertibile la sussistenza della dimora abituale pur in difetto di iscrizione anagrafica. In tal caso l'ufficio tributi rimette gli atti all'anagrafe comunale per le relative operazioni di verifica ed iscrizione.

4. E' comunque escluso il riconoscimento dell'abitazione principale, qualora il contribuente usufruisca di analogo beneficio in altro Comune del territorio nazionale.

Art. 16 - Unità immobiliari equiparate all'abitazione principale

1. Sono equiparate all'abitazione principale, nel limite di una sola unità immobiliare per ogni soggetto passivo:

a) l'unità immobiliare ad uso abitativo, posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, da anziani o disabili che abbiano acquisito la residenza in istituti di sanità e/o assistenza a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'unità abitativa stessa non risulti locata, o concessa in comodato a terzi;

b) l'unità immobiliare ad uso abitativo concessa dal contribuente in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, entro il secondo grado, i quali vi abbiano la residenza anagrafica;

c) l'unità immobiliare ad uso abitativo posseduta da cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti nel registro anagrafico A.I.R.E. del Comune di Resia, adibita ad abitazione principale nel territorio comunale e non locata a terzi.

2. **Abrogato.**

3. **Abrogato.**

4. **Abrogato.**

Art. 17 – Regime agevolato dell'abitazione principale

1. Le abitazioni principali, ad eccezione di quelle accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, sono esenti dall'imposta a far tempo dal 01.01.2008, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 27.05.2008 n. 93, convertito con modificazioni in legge 24.07.2008 n. 126.

2. Le abitazioni principali accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, restano soggette

all'imposta, ferma restando l'applicazione della detrazione di € 103,29 prevista dall'art. 8, comma 2, del D. Lgs. n. 504/1992.

3. Nel rispetto degli equilibri del bilancio, il Consiglio comunale ha facoltà di incrementare la detrazione di cui al comma 2, ovvero di deliberare un'aliquota agevolata per le unità ivi descritte.

4. L'esenzione, la detrazione ovvero l'aliquota agevolata previste dal presente articolo sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale;

Art. 17-bis – Ex casa conuigale.

Abrogato.

CAPO IV - Obblighi dichiarativi

Art. 18 - Variazioni di soggettività passiva

1. Ai sensi dell'art. 37, comma 53, del d.l. 04.07.2006 n. 223, convertito in legge 04.08.2006 n. 248, il contribuente è esonerato da qualsiasi obbligo di dichiarazione o di comunicazione di fatti atti o atti comportanti costituzione, modificazione, estinzione, acquisto o cessione di proprietà o di diritti reali sull'immobile, che determinino variazioni nella soggettività passiva del tributo o un diverso ammontare dell'imposta.

2. Non sono parimenti soggette a denuncia o comunicazione le variazioni di soggettività passiva conseguenti a successione per causa di morte, per le quali gli eredi ed i legatari abbiano presentato la prescritta dichiarazione di successione all'Agenzia delle Entrate.

3. I dati necessari alla gestione dell'imposta sono acquisiti dal Comune in forma diretta, mediante trasmissione materiale di copia degli atti o mediante collegamento telematico, presso i competenti Uffici del Ministero dell'Economia e delle finanze e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Conservatoria dei Registri Immobiliari).

Note

art. 37, comma 53, del d.l. 4.7.2006 n. 223, convertito in legge 4.8.2006 n. 248

53. A decorrere dall'anno 2007, è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'Imposta comunale sugli

immobili (ICI), di cui all'articolo 10 comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero della comunicazione prevista dall'articolo 59, comma 1, lettera I), n. 1), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Restano fermi gli adempimenti attualmente previsti in materia di riduzione dell'Imposta. Fino alla data di effettiva operatività¹ del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, da accertare con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, rimane in vigore l'obbligo di presentazione della dichiarazione al fini dell'Ici, di cui all'articolo 10 comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero della comunicazione prevista dall'articolo 59, comma 1, lettera I), n. 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 19 - Variazioni su immobili in comproprietà

Soppresso

Art. 20 - Comunicazione di agevolazioni

1. Il contribuente ha l'onere di comunicare al Comune le fattispecie che danno diritto ad un trattamento agevolato, relativamente all'aliquota e/o alla detrazione per abitazione principale, ai sensi degli artt. 14, 16 e 17. Le modalità ed i termini di presentazione della comunicazione sono stabiliti dal Consiglio con la medesima deliberazione che fissa le agevolazioni; in ogni caso il termine non può essere anteriore a sessanta giorni dalla data di esecutività dell'atto deliberativo.

2. L'inosservanza dell'onere di cui al comma 1 comporta la perdita del diritto all'applicazione dell'aliquota ridotta e/o della maggior detrazione deliberata. In caso di comunicazione tardiva, il contribuente può usufruire del trattamento agevolato solo per le mensilità successive alla ricezione della stessa da parte del Comune.

3. Il presente articolo non si applica ai casi di aliquote e/o detrazioni differenziate per aree geografiche del territorio comunale.

CAPO V - Versamenti, accertamenti, rimborsi

Art. 21 - Versamenti d'imposta

1. L'imposta risultante dall'applicazione delle aliquote e delle detrazioni deliberate dal Consiglio è versata in due rate di uguale importo, scadenti rispettivamente il 16 giugno ed il 16 dicembre dell'anno di riferimento.

2. Il contribuente ha facoltà di calcolare il

versamento in acconto sulla metà dell'imposta dovuta in forza delle aliquote e delle detrazioni vigenti nel precedente anno solare; in tal caso il versamento a saldo è calcolato sul conguaglio dovuto per l'anno in corso. E' altresì facoltà del contribuente versare l'intero importo dovuto entro il termine di pagamento della rata in acconto.

3. Il Consiglio Comunale, per gravi e comprovati motivi, può deliberare, anche per singole parti del territorio comunale, la proroga dei termini di pagamento nel limite di un anno dalla scadenza ordinaria, salvo maggiori proroghe riconosciute da disposizioni di legge.

4. Nel caso di morte del contribuente, i termini di versamento scadenti nell'anno solare del decesso sono prorogati al 16 giugno dell'anno successivo. Gli eredi hanno facoltà di versare a nome del defunto l'imposta dovuta sugli immobili compresi nell'asse ereditario, per l'intero anno solare in cui si è verificato il decesso.

5. Il versamento dell'imposta è effettuato nei conti correnti bancari e postali indicati dal Comune oppure, in caso di riscossione tramite concessionario, nei conti correnti intestati al concessionario medesimo. Il contribuente ha facoltà di utilizzare come strumento di pagamento, in alternativa a quanto previsto al periodo precedente, il modello F24. Il Comune, in caso di riscossione diretta, ovvero la società o il concessionario incaricati della riscossione, inviano al contribuente, entro il 16 maggio dell'anno di riferimento, una nota illustrativa delle modalità di calcolo ed applicazione dell'imposta per l'anno in corso, corredata dai bollettini di versamento in acconto e a saldo.

6. La nota di cui al comma 5 può contenere una proposta di calcolo non vincolante dell'imposta dovuta dal contribuente in base alle risultanze della banca dati, con l'avvertenza che il calcolo deve essere corretto in caso di variazioni di soggettività passiva o di condizioni particolari non ancora note all'ente impositore. Non è soggetto a sanzioni il contribuente che, affidandosi senza sua colpa alla proposta di calcolo, abbia versato un'imposta inferiore al dovuto.

7. Il pagamento dell'imposta è effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la

frazione è inferiore a 49 centesimi, o per eccesso se superiore a tale importo.

8. Non sono dovuti i pagamenti d'importo inferiore al limite fissato ad € 5,00.

Note

Art. 25 I. 27.12.2002 n. 289

1. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disposizioni relative alla disciplina del pagamento e della riscossione di crediti di modesto ammontare e di qualsiasi natura, anche tributaria, applicabile a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, compresi gli enti pubblici economici.

2. Con I decreti di cui al comma 1 sono stabiliti gli importi corrispondenti alle somme considerate di modesto ammontare, le somme onnicomprensive di interessi o sanzioni comunque denominate nonché norme riguardanti l'esclusione di qualsiasi azione cautelativa, ingiuntiva ed esecutiva. Tali disposizioni si possono applicare anche per periodi d'imposta precedenti e non devono in ogni caso intendersi come franchigia.

3. Sono esclusi i corrispettivi per servizi resi dalle pubbliche amministrazioni a pagamento.

4. Gli importi sono, in ogni caso, arrotondati all'unità euro. In sede di prima applicazione dei decreti di cui al comma 1, l'importo minimo non può essere inferiore a 5 euro.

Art. 22 - Versamenti relativi ad immobili in proprietà

1. Nelle comunioni, ogni partecipante è tenuto a versare l'imposta calcolata sulla propria quota di possesso. E' tuttavia consentito il versamento cumulativo dell'intero importo da parte di uno solo dei comproprietari, con effetto liberatorio per tutti i contitolari, purché venga tempestivamente comunicato al Comune.

1-bis la motivazione dell'avviso deve compiutamente illustrare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. L'avviso reca in allegato o riproduce il contenuto essenziale degli atti in esso richiamati, che non siano già conosciuti né ricevuti dal contribuente; contiene altresì l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete sull'atto, del Responsabile del Procedimento, dell'organo presso il quale è possibile promuovere un riesame dell'atto in autotutela, della Commissione tributaria a cui è possibile ricorrere, delle modalità e del termine del ricorso, e del termine di sessanta giorni, decorrenti dal suo ricevimento, entro cui effettuare il versamento.

Art. 23 - Accertamenti

1. L'omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta dovuta è accertato dal Funzionario responsabile del tributo mediante avviso di accertamento motivato, recante il calcolo dell'imposta o della maggiore imposta, degli interessi e delle sanzioni. L'avviso è notificato al contribuente, a mezzo di messo comunale o raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.

2. La Giunta Comunale esercita un potere di indirizzo in tema di azioni di controllo e di accertamento e formula le linee guida alle quali il Funzionario responsabile deve conformare la propria attività, in relazione agli obiettivi di bilancio e alla dotazione organica e strumentale dell'ufficio, secondo criteri di omogeneità ed equità fiscale. Nell'esplicazione del potere di indirizzo e nella concreta attuazione dei controlli, è vietata qualsiasi forma di discriminazione tra contribuenti o categorie di contribuenti.

3. Soppresso

Art. 24 - Accertamento con adesione

1. Nell'accertamento dell'imposizione sulle aree edificabili, l'Amministrazione ed il contribuente possono avvalersi del procedimento di accertamento con adesione, secondo i principi e criteri direttivi di cui al D.p.r. 19 giugno 1997 n. 218 nel testo vigente.

2. Il contribuente al quale sia stato notificato un avviso di accertamento relativo ad imposizione di area edificabile, può richiedere, con istanza depositata o spedita nel termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento dell'atto, che la propria posizione tributaria sia definita mediante il procedimento di cui al presente articolo. Il termine per l'impugnazione dell'atto dinanzi al giudice tributario rimane sospeso a far tempo dalla consegna o dall'invio dell'istanza di adesione, per un periodo massimo di 90 giorni entro i quali il procedimento di accertamento con adesione deve essere concluso. L'istanza di adesione è inammissibile ove il contribuente abbia già presentato ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale; essa diviene altresì improcedibile ove il contribuente produca ricorso nelle more del procedimento di

adesione e prima che lo stesso sia concluso.

3. Entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta di adesione, il Funzionario responsabile, previa delibazione dell'ammissibilità e della tempestività dell'istanza, convoca il contribuente presso l'ufficio in data non anteriore a sette giorni dal ricevimento dell'avviso di convocazione. Il contribuente, in caso di impedimento, può chiedere un rinvio dell'incontro o concordare con l'ufficio una nuova data.

4. Il contribuente ha facoltà di presentare, sino alla data della discussione orale, memorie, osservazioni scritte e perizie, e può farsi assistere o rappresentare da professionista di fiducia al quale abbia conferito mandato. In caso di esame di fattispecie particolarmente complesse, le parti possono concordare l'aggiornamento a successiva udienza, entro il termine finale di cui al comma 2.

5. In caso di accordo sui valori imponibili, è redatto processo verbale contenente l'indicazione della base imponibile concordata ed il calcolo dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni. L'accordo è sottoscritto dal Funzionario responsabile e dal contribuente o dal professionista munito di potere di rappresentanza. Le somme indicate devono essere versate in unica soluzione entro sessanta giorni dalla data del verbale, salvo rateazione a norma dell'articolo seguente.

6. In caso di mancato accordo sui valori imponibili, o in caso di mancata conclusione del procedimento di adesione nel termine di cui al comma 2, il procedimento medesimo si estingue. Il residuo termine per proporre ricorso al giudice tributario contro l'atto di accertamento riprende a decorrere dalla data del verbale negativo sottoscritto dalle parti o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al comma 2.

7. Le comunicazioni previste nel presente articolo possono essere effettuate a mezzo raccomandata, messo comunale, fax o posta elettronica.

Note

d.p.r. 19.6.1997 n. 218
Disposizioni in materia di accertamenti con adesione e di conciliazione giudiziale

1. Qualora la somma a debito del contribuente, risultante dall'avviso di accertamento di cui all'art. 23 o dal verbale di accertamento con adesione di cui all'art. 24, sia complessivamente superiore all'importo di € 500,00 anche se risultante dalla somma di più atti contestuali, il contribuente può chiedere la rateazione del proprio carico tributario in un massimo di cinque rate di pari importo, di cui la prima da versarsi nel termine di sessanta giorni dalla ricezione dell'accertamento o dalla definizione del verbale di adesione e le successive con intervalli non superiori al bimestre. Gli importi delle rate successive alla prima devono essere maggiorati degli interessi legali maturandi dalla scadenza della prima rata al saldo, calcolati esclusivamente sull'importo dovuto a titolo di imposta o maggiore imposta e con divieto di anatocismo.

2. Qualora la somma a debito di cui al primo comma sia superiore all'importo di € 2.500,00 la rateazione può essere effettuata in un massimo di dieci rate.

3. Il Funzionario responsabile valuta la sussistenza delle condizioni per la concessione del beneficio della rateazione, in relazione sia alle condizioni economiche del contribuente che alla tutela delle ragioni di credito dell'Amministrazione, e si pronuncia con provvedimento motivato. La rateazione deve essere comunque concessa ove il contribuente produca a garanzia una fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa per l'intero importo rateizzato comprensivo di interessi, di durata non inferiore ai novanta giorni successivi alla scadenza dell'ultima rata e con espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

4. Il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata comporta per il contribuente la perdita del beneficio del termine ed il diritto dell'Amministrazione di esigere coattivamente il proprio credito residuo, ovvero di escutere l'istituto bancario o la compagnia assicurativa garante.

5. Qualora il debito del contribuente sia iscritto a ruolo coattivo ai sensi del D.P.R. 29.09.1973 n. 602, non si applicano i commi precedenti e la rateazione del carico è regolata dall'art. 1, comma 145, della legge 24.12.2007 n. 244, e dall'art. 36, comma 2 bis, del D.L. 31.12.2007

Art. 25 - Rateazione

n. 248, convertito con modificazioni in legge 28.02.2008 n. 31. La rateazione medesima è concessa ed è gestita dall'Agenzia provinciale di riscossione che ha notificato la cartella di pagamento.

Art. 26 - Rimborsi

1. Il rimborso al contribuente delle somme versate in autoliquidazione e non dovute, da prodursi nel termine di decadenza di cinque anni, decorrente dalla data dell'avvenuto pagamento o dalla data in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. In caso di surrogazione della rendita catastale di un immobile con nuova rendita di importo inferiore, si procede a rimborso, su istanza di parte da prodursi nel termine di cui al comma 1, a condizione che la nuova rendita sia stata determinata da provvedimento del giudice o che risulti, in virtù di dichiarazione dell'Agenzia del Territorio o di elementi inequivocabili, che la rendita pregressa è stata determinata da errore materiale di computo di vani o di superfici.

3. Sono in ogni caso fatte salve le previsioni dell'articolo unico, commi 336 e 337, della L. 30.12.2004 n. 311, sulla decorrenza della rendita attribuita in forza del procedimento ivi disciplinato.

4. Il rimborso è effettuato nel termine di centottanta giorni dalla data di ricezione della relativa domanda.

Non sono dovuti rimborsi d'importo inferiore al limite fissato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione dell'art. 25 della L. 27.12.2002 n. 289.

Note

Il testo delle disposizioni richiamate nel terzo comma è riportato in calce all'art. 9 del presente Regolamento.

Il testo della disposizione richiamata nel quinto comma è riportato in calce all'art. 21 del presente Regolamento.

Art. 27 - Inedificabilità sopravvenuta

1. Il contribuente ha diritto al rimborso dell'imposta pagata per aree successivamente divenute inedificabili, per un periodo non anteriore a cinque anni dalla data in cui il vincolo di inedificabilità è divenuto esecutivo

a sensi di legge.

2. Al rimborso si fa luogo su istanza dell'interessato, da proporsi entro il termine di decadenza di tre anni dalla data di cui al primo comma, e l'imposta è maggiorata degli interessi al saggio legale, tempo per tempo vigente, dal versamento al saldo.

3. Non si fa luogo a rimborso qualora il vincolo di inedificabilità sia annullato dal giudice amministrativo o sia revocato, entro due anni dall'apposizione, dal Comune o dall'autorità preposta. Le somme eventualmente già rimborsate devono essere in tal caso restituite all'Amministrazione comunale nel termine di novanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, senza interessi; in caso di mancata ottemperanza si procede a recupero coattivo.

4. Alle restituzioni disposte ai sensi del comma precedente è applicabile l'art. 25.

Art. 28 - Compensazioni

1. Il contribuente ha facoltà di compensare, in tutto o in parte, il rimborso dell'ICI pagata in eccesso nei precedenti periodi d'imposta con il tributo dovuto nell'anno in corso.

2. Per esercitare la facoltà di cui al comma 1 l'interessato è tenuto a trasmettere all'Amministrazione, entro il termine di versamento della rata in acconto, una comunicazione attestante le somme oggetto di compensazione.

3. Il contribuente che utilizza il modello F24 ha facoltà di compensare l'ICI a debito con crediti relativi a tributi o contributi pagabili con il predetto modello, ovvero di compensare il proprio credito ICI con somme a debito per i medesimi tributi o contributi. In tal caso non sussiste l'obbligo della comunicazione di cui al comma 2.

Art. 29 - Riscossione coattiva

1. Il recupero delle somme incorporate negli avvisi di accertamento e/o di irrogazione di sanzioni, che non siano pagate nei termini di legge, e delle somme rateizzate non pagate alle scadenze di cui all'art. 25, e non rimborsate da garanti, è effettuato mediante iscrizione a ruolo ai sensi del d.p.r. 29.9.1973 n. 602 e successive modifiche e integrazioni, oppure

mediante ingiunzione fiscale ai sensi del r.d. 14.4.1910 n. 639 nel testo vigente.

1-bis Il titolo esecutivo di riscossione coattiva deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

2. E' in facoltà del Funzionario responsabile far precedere l'avvio del procedimento coattivo di riscossione da un sollecito di pagamento, in cui si invita il debitore moroso a corrispondere l'importo dovuto maggiorato degli interessi legali dalla scadenza al saldo.

3. Gli importi non riscossi per infruttuosità delle procedure coattive di cui al primo comma possono costituire oggetto di cessione del credito, senza assunzione della garanzia di solvenza del debitore ex art. 1267 c.c., ad istituti bancari o ad intermediari finanziari autorizzati. La cessione è disposta con delibera della Giunta Comunale.

Note

d.p.r. 29.9.1973 n. 602

Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito r.d. 14.4.1910 n. 639 T.U. delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato

Art. 30 - Fondo incentivante

1. Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lett. p), del d. lgs. n. 446/1997, è riconosciuto al personale addetto all'ufficio tributario un compenso incentivante, nella misura del cinque per cento del gettito, comprensivo di imposta, interessi e sanzioni, materialmente incassato nel corso dell'anno solare in forza delle attività di accertamento e non soggetto a restituzione. In caso di riscossione in pendenza di giudizio, le relative somme sono computate nel fondo all'atto del rigetto dell'impugnativa del contribuente con sentenza definitiva.

2. L'individuazione degli aventi diritto, le modalità di ripartizione del compenso ed i termini di erogazione sono stabiliti con deliberazione della Giunta comunale, sentiti il Funzionario responsabile d'imposta, gli addetti all'ufficio Tributi ed il Responsabile della Ragioneria in conferenza di servizio.

3. Il presente articolo non si applica qualora le funzioni di accertamento siano devolute a soggetto esterno all'Amministrazione, a sensi dell'art. 4, comma terzo.

Note

Il testo dell'art. 59 del d. lgs. 446/97, è riportato in calce all'art. 1 del presente Regolamento

Art. 31 - Interpello

1. In caso di obiettive condizioni di incertezza sull'interpretazione e sull'applicazione delle norme di legge e del presente Regolamento in tema di imposta comunale sugli Immobili, il contribuente può formulare istanza di interpello all'Amministrazione su fattispecie concrete di proprio interesse.

2. La presentazione dell'istanza non sospende i termini degli adempimenti previsti dalla disciplina del tributo. Il Comune ha l'obbligo di notificare una risposta motivata nel termine di centoventi giorni dalla ricezione dell'istanza.

3. La risposta all'interpello è vincolante per l'Amministrazione ed il richiedente, che devono ad essa uniformare la propria condotta, limitatamente alla fattispecie sottoposta ad esame. Il Comune non può, sotto pena di nullità, imporre prescrizioni od irrogare sanzioni al contribuente che si sia conformato alle indicazioni del parere.

4. La mancata risposta nel termine di cui al comma 2 determina il tacito accoglimento dell'interpretazione o della soluzione prospettata dal contribuente, al quale, sotto pena di nullità, non possono essere imposte prescrizioni né irrogate sanzioni.

5. Eventuali mutamenti di indirizzo, derivanti da modifiche normative o da orientamenti giurisprudenziali, devono essere resi noti all'interpellante e potranno essergli prescritti solo per il tempo successivo alla comunicazione.

6. L'istanza di interpello può essere formulata anche da associazioni di categoria, organismi sindacali ed enti esponenziali di collettività, per fattispecie rilevanti di portata generale e di interesse dei soggetti associati o rappresentati. In tal caso, alla risposta deve essere data la massima pubblicità. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni dei commi precedenti.

CAPO VI - Disposizioni transitorie e finali

Art. 32 - Adempimenti dichiarativi ed

accertativi

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2007, e subordinatamente all'entrata in vigore del provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio che accerta il completamento e la funzionalità del sistema di interscambio dei dati catastali, è soppresso l'obbligo di comunicazione al Comune delle variazioni di soggettività passiva.

2. Restano salvi l'onere di comunicazione di fattispecie su cui si fonda il diritto ad agevolazioni, come previsto dall'art. 18 del presente Regolamento, e l'obbligo di denuncia di variazioni di soggettività passiva non soggette a trascrizione e/o a variazione catastale.

Note

La dichiarazione - denuncia ICI è stata soppressa dall'art. 37 comma 53 del d.l. 4.7.2006 n. 223, convertito con modificazioni in legge 4.8.2006 n. 248 (c.d. decreto Bersani - Visco). La comunicazione ICI è stata a sua volta soppressa dall'articolo unico, comma 175, della legge 27.12.2006 n. 296 (finanziaria 2007).

L'art. unico, comma 156, lettera d), della legge 27.12.2006 n. 296 ha abrogato i commi 1, 2, 2 bis e 6 dell'art. 11 d. lgs. 504/1992, sopprimendo i procedimenti richiamati nel secondo comma del presente art. 33 del regolamento.

Il completamento e la funzionalità del sistema di interscambio dei dati catastali sono stati accertati con decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio 13.11.2007

Art. 33 – Abrogazioni

1. Il Regolamento comunale per l'applicazione dell'ICI, approvato con deliberazione consiliare 28.11.1998 n. 107 e successive modifiche, è abrogato.

2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari del Comune di Resia incompatibili con le norme del presente Regolamento.

§§§§§§§§